



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.***

Repertorio atti n. 219 /CSR del 17 dicembre 2020

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta del 17 dicembre 2020:

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli* e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle *misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante*, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai *controlli ufficiali* e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

**VISTA** la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli *organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale*;



219



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTA** la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471 conclusa nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e modificata nel 1979 e nel 1997;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea* ed in particolare gli articoli 31 e 32 sui criteri della delega europea;

**VISTA** la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante *delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018*, ed in particolare l'art. 11 che delega appunto il Governo a predisporre uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 26 ottobre 2016 e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi Testi Unici tutte le norme vigenti in materia di sementiere, di materiale di moltiplicazione delle piante da frutta, delle ortive e di moltiplicazione della vite;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo proposto dal Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ed approvato in sede di esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020, che costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di protezione delle piante che consente la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale, così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

**VISTA** la nota DAGL n. 10849 del 2 novembre 2020, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato il suddetto schema di decreto, integrata dalla nota n. 11297 dell'11 novembre 2020 di trasmissione degli allegati al provvedimento;

**VISTA** la nota DAR n. 17836 del 4 novembre 2020 di diramazione dello schema di decreto, successivamente integrata dalla nota DAR n. 18283 dell'11 novembre 2020 di diramazione degli allegati;

**CONSIDERATO** che nella riunione tecnica, tenuta in videoconferenza in data 9 dicembre 2020, le Regioni hanno presentato una serie di proposte emendative ritenute accoglibili dal



Handwritten initials



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

MiPAAF, in quanto migliorativa del testo, compresa la proposta di integrare la struttura del Servizio fitosanitario, che le Regioni hanno individuato come momento condizionante l'efficacia di tutto il nuovo quadro normativo della materia, da rimettere alle decisioni della sede politica;

VISTA la nota DAR n. 20329 del 9 dicembre 2020 con la quale sono stati diramati gli esiti della predetta videoconferenza del 9 dicembre 2020, con le relative proposte emendative regionali;

VISTA la nota del Coordinatore della Commissione Politiche Agricole delle Regioni n. 4142 del 16 dicembre 2020, con la quale si esprime l'intesa da parte di tale Commissione, condizionata all'accoglimento degli emendamenti proposti dalle Regioni in sede tecnica, in particolare concernenti l'inserimento all'art. 17 dello schema di decreto dei commi 4 e 5, relativi ad un incremento dell'organico del personale dei Servizi fitosanitari;

VISTI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha manifestato intesa condizionata all'accoglimento delle proposte emendative, contenute in un documento trasmesso per via telematica (allegato 1), che sono state concordate con il MiPAAF, ma sulle quali non è stato possibile svolgere un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare sulla richiesta di un adeguamento del personale del servizio fitosanitario nazionale, ampiamente sotto dimensionato rispetto alle continue emergenze che vanno ad aggiungersi alle ordinarie attività;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

**SANCISCE INTESA**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*, condizionata all'accoglimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli emendamenti regionali presentati all'art. 17 del testo, uniti in copia come parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1).

IL SEGRETARIO  
Cons. Elisa Grande



IL PRESIDENTE

On. Francesco Boccia

RR



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/225/SR07/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE  
DELLE PIANTE DAGLI ORGANISMI NOCIVI, PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE  
ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625**

Intesa, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117


***Punto 7) Odg Conferenza Stato Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Articolo	Comma	Lettera	Testo attuale	Commento o modifica
Art 3	4	Nuova lettera d)		"d) lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione".
Art. 5	2	e)	e) controlli all'esportazione;	e) controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export".
Art. 10	2	1	Dai rappresentanti delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse	1) dai rappresentanti delle OOPP, delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse".
Art. 17				Ripristino dei due commi su dotazione minima: 4. Per il raggiungimento della dotazione di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2020 le Regioni e gli

17/12/2020  
APP. 1

Art. 41	3	Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale	Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio, sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34, <b>per framite</b>	<p>enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-<i>quater</i>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.</p> <p>5. Per il raggiungimento della dotazione del personale del Servizio Fitosanitario Centrale, di cui al comma 3, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata di 44 unità di personale non dirigenziale, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami.</p>
---------	---	--	---	--



Art. 45		marchio, sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34, per tramite del soggetto gestore.	<b>del soggetto-gestore.</b>
	<b>Nuovo comma 7</b>		Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua controlli a campione sui bagagli dei passeggeri in ingresso al fine di verificare la presenza di piante e prodotti vegetali. I passeggeri, prima del loro ingresso nel territorio nazionale, devono presentare apposita dichiarazione specificando se recano nei propri bagagli piante e prodotti delle piante.
Art. 55	<b>Nuovo comma 41 bis</b>		Per i passeggeri per i quali, a seguito dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 comma 7, risulta omessa la dichiarazione o resa una dichiarazione mendace sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro.
Art. 56	<b>Nuovo comma 7</b>		Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali di cui al Capo IX e delle sanzioni di cui all'articolo 59 sono destinati unicamente al potenziamento delle attività del Servizio fitosanitario nazionale.



Roma, 17 dicembre 2020